

## Istruzioni per la compilazione

### Modalità e Termini per la presentazione

#### Ni

Si considera prima cessione il trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale:

- dell'imballaggio finito effettuato dall'ultimo produttore al primo utilizzatore;
- del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima o di semilavorati a un autoproduttore che gli risulti o si dichiara tale.

Il modulo deve essere inviato esclusivamente tramite il servizio "Dichiarazioni online", fruibile direttamente all'indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org>, oppure dall'home page del sito [www.conai.org](http://www.conai.org).

Il Consorziato è tenuto a verificare l'avvenuta notifica di accettazione, che è il presupposto per ritenere valida la presentazione della dichiarazione.

Il modulo 6.1 imballaggi vuoti va compilato da tutti i Consorziati che abbiano effettuato prime cessioni **Ni** di imballaggi o che abbiano importato imballaggi vuoti/materiali di imballaggi per uso diretto nei sei materiali indicati (un modulo per ciascun materiale) e deve essere presentato entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento.

### Periodicità

Il Consorziato comunica a CONAI la periodicità di invio delle dichiarazioni: mensile, trimestrale o annuale, in funzione del Contributo Ambientale dichiarato/dovuto per l'anno precedente. A partire dalle dichiarazioni di competenza 2016 è stata elevata la soglia della classe "esente" (a 50,00 Euro per materiale) e di quella "annuale" (a 1.000,00 Euro per materiale).

Dall'apposito menù a tendina selezionare l'opzione:

\_\_\_\_\_ **"annuale"** nel caso in cui il valore del Contributo relativo all'anno precedente sia inferiore o uguale a 1.000,00 Euro.

\_\_\_\_\_ **"trimestrale"** nel caso in cui il valore del Contributo relativo all'anno precedente sia superiore a 1.000,00 Euro ma non a 31.000,00 Euro. Successivamente selezionare l'anno di riferimento e il **trimestre** solare di riferimento della dichiarazione.

\_\_\_\_\_ **"mensile"** nel caso in cui il valore del Contributo relativo all'anno precedente sia superiore a 31.000,00 Euro. Successivamente selezionare l'anno e il **mese** di riferimento della dichiarazione.

#### Vedi

Guida CONAI, Volume 1, parte seconda, schemi esemplificativi – C, D ed E, disponibile sul sito [www.conai.org](http://www.conai.org). in Download documenti/Guida al Contributo.



La periodicità prevista (o scelta facoltativamente) non può essere modificata in corso d'anno.

**La procedura per la fascia di esenzione.** Le imprese che, in riferimento all'anno precedente, hanno dichiarato un Contributo Ambientale CONAI fino a concorrenza della soglia di esenzione su un determinato materiale, sono esentate dalla dichiarazione periodica su quel materiale per l'anno in corso. Si ricorda che la soglia di esenzione è variata da 26,00 a 50,00 Euro a partire dall'anno di competenza 2016. Si precisa che il limite di 50,00 Euro per materiale è da intendersi comprensivo sia della produzione che dell'importazione. Sulle fatture emesse, anche relative alla prima cessione, le imprese espongono la dicitura: "Contribu-

to Ambientale CONAI assolto, ove dovuto". Qualora il Consorziato in fascia di esenzione dovesse verificare a fine anno di aver superato la relativa soglia dovrà comunque presentare la dichiarazione periodica.

**Le imprese di nuova costituzione,** che iniziano l'attività nel corso dell'anno, dovranno presentare dichiarazioni trimestrali per i mesi di attività. Per l'anno successivo stabiliranno le proprie classi di dichiarazione effettuando una previsione in base all'anno precedente. In pratica, per ciascun materiale dovranno valutare la media mensile dei Contributi dichiarati e riportarla ai 12 mesi.

**Apertura di nuove attività da parte di un Consorziato.** Può avvenire che un Consorziato, che già presenta dichiarazione periodica per una propria attività, si trovi, nel corso

dell'anno, ad avviare una nuova attività assoggettata (ad esempio, un produttore di imballaggi che inizia un'attività di importazione e rivendita di altri prodotti/imballaggi e/o viceversa). In questo caso la dichiarazione periodica per la nuova attività dovrà essere presentata con cadenza trimestrale per i mesi di competenza. Per stabilire la classe di dichiarazione per l'anno successivo, si utilizzerà un criterio analogo a quello indicato per le imprese di nuova costituzione.

**Le imprese che subentrano ad un soggetto dichiarante devono mantenere la periodicità di dichiarazione di quest'ultimo.**

## Dati anagrafici

È possibile modificare i dati anagrafici (ad esclusione di quelli identificativi dell'azienda), se diversi da quelli già riportati, andando nell'area "Modifica dati anagrafici" sulla barra in alto.

## Determinazione delle quantità di imballaggi e del Contributo Ambientale CONAI


Il Consorziato indica obbligatoriamente la tipologia di attività cui si riferisce la dichiarazione del Contributo Ambientale, selezionando, in base alla voce prevalente, una delle seguenti voci:

- \_\_\_\_\_ Produzione/importazione di imballaggi vuoti/materiali di imballaggio, oggetto di "prima cessione";
- \_\_\_\_\_ Importazione di imballaggi vuoti/materiali di imballaggio, per uso diretto dell'importatore/autoproduttore.

Il Consorziato comunica a CONAI i dati necessari per la determinazione del Contributo Ambientale dovuto e le quantità cedute in esenzione.



Non è più prevista l'ulteriore distinzione tra imballaggi "primari" e "secondari/terziari".






Il dato delle quantità va espresso in tonnellate, con arrotondamento alla terza cifra decimale; a titolo di esempio: 1 kg = 0,001 t, 100 kg = 0,100 t.



Nei moduli 6.1 imballaggi vuoti Acciaio e Legno è già riportata la riga "materie prime per imballaggio ad autoproduttori". Per la voce "tubetti" nel modulo 6.1 imballaggi vuoti Alluminio, il peso da riportare nelle colonne A e B deve intendersi comprensivo del dispositivo di chiusura.



Nella **colonna Azioni**, il Consorziato clicca il bottone "Modifica quantità", che aprirà automaticamente la finestra "Modifica Dettaglio Prodotto" da compilare indicando i quantitativi in esenzione e i quantitativi assoggettati per ciascuna tipologia di imballaggio; clicca il bottone "Cancella quantità" per azzerare, eventualmente, i valori inseriti nella riga corrispondente.

Nella **colonna Fascia Contributiva/Tipologia imballaggi**, ciascun modulo 6.1 imballaggi vuoti riporta le più comuni tipologie di imballaggi. La voce "altro" va utilizzata per indicare ulteriori tipologie di imballaggi nonché materie prime/semilavorati, se ceduti ad autoproduttori.



Nel Modulo 6.1 imballaggi vuoti Plastica è prevista un'ulteriore distinzione per fasce contributive (Fascia A – B – C). In ciascuna delle fasce contributive, è prevista anche una specifica voce "Materie prime per autoproduzione di imballaggi", in cui vanno inseriti i dati relativi alle materie prime/semilavorati destinati all'autoproduzione di uno o più tipologie di imballaggi rientranti

nella corrispondente fascia. In mancanza di attestazione dell'autoproduttore, qualora non sia nota la tipologia di imballaggio oggetto di autoproduzione, il Contributo Ambientale da applicare in prima cessione è quello di fascia C.



Liste imballaggi plastica nelle tre fasce contributive, cliccando sul bottone "?", in corrispondenza delle medesime fasce.

### Vedi

Sezione 6.3 / Scheda Quantità in Esenzione e relative istruzioni.

Nella **colonna A** sono riportati i quantitativi degli imballaggi ceduti in esenzione dal Contributo Ambientale CONAI, nel periodo di riferimento della dichiarazione, distintamente per tipologia di imballaggio, ad esportatori che abbiano attivato la procedura di esenzione "ex-ante", comunicata al fornitore con modulo 6.5, o i quantitativi di imballaggi importati con utilizzo diretto della procedura di esenzione "ex-ante" ("auto-plafond"). Ricordiamo che tale procedura non può essere utilizzata per gli acquisti di imballaggi assoggettati a Contributo Ambientale secondo la procedura agevolata prevista nella Circolare 02.07.2012.

Il dato complessivo risultante nel campo totale della colonna A dovrà, inoltre, essere dettagliato, suddiviso per ciascun cliente, nella sezione 6.3 / Scheda Quantità in Esenzione.

Nella **colonna B** sono riportati per ciascuna tipologia di imballaggio, i quantitativi assoggettati/assoggettabili a Contributo Ambientale CONAI.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, trattasi del Contributo Ambientale CONAI dovuto per:

\_\_\_\_\_ prime cessioni da “produttore/importatore” di imballaggi vuoti a “utilizzatore”;



Quando un produttore di imballaggi utilizza altri imballaggi, da lui stesso fabbricati, per confezionare i propri prodotti (auto-consumo), la prima cessione deve includere anche questa voce e il Contributo Ambientale imputato in fattura dovrà essere comprensivo anche degli imballaggi di imballaggi.

Nel modulo 6.1 imballaggi vuoti Legno, nella colonna B con riferimento alla voce “Pallet reimmesso al consumo (applicazione sul 60% in peso)” devono essere inserite le quantità

assoggettate e cioè il 60% del peso dei pallet ceduti; mentre con riferimento alle voci “Pallet conforme a capitolati codificati, impiegato in circuiti controllati” e “Pallet reimmesso al consumo conforme a capitolati codificati, impiegato in circuiti controllati” devono essere inserite le quantità assoggettate e cioè il 40% del peso dei pallet ceduti.

Nel modulo 6.1 imballaggi vuoti Plastica, nella colonna B, con riferimento alle voci rientranti in Fascia A “Casse assoggettate come da circolare CONAI del 2 luglio 2012 in materiale non

espanso” e “Cestelli assoggettati come da circolare CONAI del 2 luglio 2012”, devono essere inserite esclusivamente le quantità assoggettate e cioè il 7% del peso delle casse e/o dei cestelli ceduti. Nel modulo 6.1 imballaggi vuoti Vetro, nella colonna B, con riferimento alla voce “Bottiglie assoggettate come da circ. 02.07.2012”, devono essere inserite esclusivamente le quantità assoggettate e cioè il 15% del peso delle bottiglie cedute o importate.



Sito CONAI ([www.conai.org](http://www.conai.org))  
“Circolari applicative”.

\_\_\_\_\_ prime cessioni da “produttore/importatore” di imballaggi vuoti a commerciante/distributore”;


\_\_\_\_\_ prime cessioni da “produttore/importatore” di materie prime (o semilavorati) di imballaggi a “utilizzatore/autoproduttore”;

\_\_\_\_\_ uso diretto da parte di “utilizzatore/importatore” di imballaggi vuoti;

\_\_\_\_\_ uso diretto da parte di “autoproduttore/importatore” di materiali di imballaggio.



Si tratta delle cessioni di materie prime (o semilavorati) di imballaggi da un produttore/importatore ad un utilizzatore per il quale risulti, direttamente o da attestazione del cliente, lo status di autoproduttore di quest'ultimo. In tal caso, trattandosi di prime cessioni, il produttore/importatore deve seguire le procedure relative all'applicazione in fattura e alla dichiarazione del Contributo Ambientale a CONAI.





Nel Modulo 6.1 imballaggi vuoti Plastica il valore del Contributo Ambientale CONAI non è più unico. Dal 1° gennaio 2018 sono entrati in vigore i nuovi valori diversificati per fascia contributiva.

Nel Modulo 6.1 imballaggi vuoti Alluminio sono riportati i due valori conseguenti alla riduzione del Contributo per gli imballaggi in alluminio dal 1° giugno 2018.

Nella **colonna C** è indicato il valore, espresso in Euro/t, del Contributo Ambientale CONAI determinato per il periodo di riferimento della dichiarazione.

Nella **colonna BxC** viene riportato l'importo in Euro ottenuto dalla moltiplicazione delle quantità indicate nella colonna B per il valore, espresso in Euro/t, del Contributo Ambientale CONAI riportato nella colonna C.



La formulazione del Numero d'Ordine è libera. Si precisa che ciascun materiale sarà fatturato da un diverso Consorzio di Filiera.

Alla riga "N. Ord. da indicare in fattura" indicare l'eventuale Numero d'Ordine che si desidera sia riportato nella fattura emessa da CONAI o dai rispettivi Consorzi di Filiera. È possibile caricare il Numero d'Ordine dalla precedente dichiarazione cliccando il bottone "carica da dichiarazione precedente".

### 6.3 / Scheda quantità in esenzione

Tale scheda deve essere compilata esclusivamente nei casi in cui il dichiarante abbia effettuato:

- \_\_\_\_\_ cessioni ad un cliente che ha attivato una procedura di esenzione da Contributo per esportazione di imballaggi (plafond di esenzione richiesto con modulo 6.5 Fornitori);
- \_\_\_\_\_ importazioni di imballaggi vuoti in procedura ordinaria, applicando a queste stesse importazioni una procedura di esenzione da esso stesso adottata per successiva esportazione ("auto-plafond" di esenzione "ex-ante").

Non vanno quindi indicate tutte le altre esenzioni (ad esempio, quelle relative agli imballaggi a diretto contatto con dispositivi medici/prodotti farmaceutici o quelle relative ad imballaggi non assoggettati a Contributo Ambientale per effetto delle Circolari CONAI 05.04.2012, 02.07.2012, 10.12.2012, 27.06.2013, ecc.), le vendite di prodotti con destinazione d'uso diversa da quella di imballaggio e le cessioni tra produttori. Queste ultime dovranno invece essere indicate nell'apposita scheda.

#### Vedi

Sezione successiva.

Il dichiarante deve indicare il codice fiscale o la partita IVA dei clienti che usufruiscono dell'esenzione dal Contributo Ambientale e, per ognuno di essi, le relative quantità cedute. Il dichiarante deve indicare il proprio codice fiscale e le quantità acquistate in esenzione (a prescindere dal fatto che siano state o meno cedute ad altri), nel caso di utilizzo diretto delle procedure di esenzione per esportazione.



Per il materiale plastica dovranno essere indicati i quantitativi distinti per ciascuna fascia contributiva (Fasce A – B – C).

La scheda 6.3 può essere compilata:

- \_\_\_\_\_ inserendo una riga alla volta facendo click sul bottone “Nuovo cliente”, che aprirà automaticamente la finestra “Modifica Dettaglio Esenzione” da compilare indicando codice fiscale o partita IVA e quantitativi;
- \_\_\_\_\_ caricando i dati da un file con estensione .txt o .csv cliccando il bottone “Carica da file”;
- \_\_\_\_\_ riprendendo i dati dall'ultima dichiarazione di pari tipologia precedentemente inviata cliccando il bottone “Carica da dichiarazione precedente”.

## Scheda cessione tra Produttori

Tale scheda deve essere compilata nel caso in cui il dichiarante (produttore -importatore) abbia effettuato cessioni di imballaggi vuoti non assoggettati al Contributo Ambientale CONAI ad altri produttori.

Il dichiarante che ha effettuato cessioni di imballaggi ad altri produttori deve selezionare la casella SI e indicare il codice fiscale o la partita IVA dei clienti che hanno usufruito dell'esenzione dal Contributo Ambientale.

La scheda può essere compilata:

- \_\_\_\_\_ inserendo una riga alla volta facendo click sul bottone “Nuovo produttore”, che aprirà automaticamente la finestra “Modifica dettaglio Cessione Produttore” da compilare indicando codice fiscale o partita IVA;
- \_\_\_\_\_ caricando i dati da un file con estensione .txt o .csv cliccando il bottone “carica da file”.

### Vedi

Guida CONAI 2018, Volume 1, parte prima, par. 4.1.4 “Cessione da produttore /importatore di imballaggi vuoti ad altro produttore di imballaggi vuoti – individuazione della prima cessione”, disponibile sul sito [www.conai.org](http://www.conai.org) in Download documenti/Guida al Contributo.

Il materiale di riferimento è già precompilato.

Qualora il Consorziato non abbia effettuato cessioni di imballaggi ad altri produttori deve selezionare la casella NO.




La non applicazione del Contributo Ambientale CONAI per le cessioni di imballaggi tra produttori è subordinata ad una specifica attestazione scritta dei clienti.



La scheda cessione tra produttori deve essere compilata con l'ultima dichiarazione periodica (mensile, trimestrale o annuale) di ciascun anno.



**Modulo “Attestazione di esenzione-Cessione tra produttori”, disponibile sul sito Dichiarazioni online, nell'area Autodichiarazioni per casi particolari, e nella presente Guida.**



## Invio della dichiarazione

Al termine della compilazione, cliccando il bottone “Invia dichiarazione” i dati vengono trasferiti a CONAI che trasmette contestualmente al dichiarante una “Ricevuta di presentazione”.

Cliccando il bottone “Invia dichiarazione”, il dichiarante si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI, si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza, nonché a rendere disponibile, su richiesta di CONAI, copia delle fatture emesse o elenchi riepilogativi delle stesse.

Il giorno lavorativo successivo CONAI trasmette al dichiarante la notifica di accettazione, nella quale si conferma che la dichiarazione in oggetto ha superato i preliminari controlli ed è stata accettata attraverso l'assegnazione di un numero di protocollo.

## Rettifiche di dichiarazione

In Consultazione/Modifica il servizio consente di verificare lo stato delle dichiarazioni di ciascun utente e di correggere eventuali errori di compilazione.

Sono contrassegnate in modo differente le dichiarazioni “non modificabili” (perché CONAI ha già emesso la relativa fattura) e quelle “modificabili” (non ancora fatturate ma già accettate con il numero di protocollo). Per quelle non modificabili online, si dovrà compilare ed inviare a CONAI la dichiarazione in formato cartaceo disponibile anche sul sito [www.conai.org](http://www.conai.org), in Download documenti/Modulistica. La dichiarazione in formato cartaceo deve essere firmata dal legale rappresentante (o da persona delegata) prima dell'invio a CONAI a mezzo PEC ([contributo.conai@legalmail.it](mailto:contributo.conai@legalmail.it)) o fax (02.54107563).

Se la dichiarazione è firmata da una persona delegata, allegare delega se non già fornita in precedenza.